S



dell'Economia e delle Finan

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE PER LA FINANZA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

UFFICIO IX

Roma, 3 0 LUG. 2019

Prot. Uscita Nr. 193779

Rif. Prot. Entrata Nr. 191602

Allegati:

Risposta a Nota del:

All' Ufficio Legislativo Economia

SEDE

OGGETTO: AS 1144 - Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione – nuova RT del Ministero Interno.

È stata esaminata la nuova relazione tecnica del Ministero dell'interno in merito al provvedimento indicato in oggetto, che recepisce le osservazioni formulate da questo Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato con nota n. 184940 del 24 luglio 2019.

Al riguardo, per quanto di competenza, tenuto conto del recepimento delle predette osservazioni, si restituisce la relazione tecnica positivamente verificata.

Il Ragioniere Generale dello Stato

A.S. 1144, recante: "Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Riminì, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione".

RELAZIONE TECNICA

Il disegno di legge in epigrafe dispone il distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche, nell'ambito della provincia di Pesaro Urbino, e la loro aggregazione alla regione Emilia Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini. Si tratta della procedura prevista dall'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, che consente, con legge della Repubblica, sentiti i consigli regionali e previa approvazione con referendum della maggioranza delle popolazioni interessate, il distacco dei comuni che ne facciano richiesta da una regione e la loro aggregazione ad un'altra.

Il disegno di legge consta di 3 articoli.

Art. 1, co. 1 -

La norma dispone il distacco dei due comuni dalla regione Marche per essere aggregati alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini.

La disposizione presenta carattere ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 2, co.1

La disposizione stabilisce che il Ministro dell'interno, con proprio decreto, nomini, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, un commissario per procedere, insieme alle amministrazioni coinvolte, agli adempimenti necessari per attuare il trasferimento dei due comuni.

La disposizione presenta, chiaramente, carattere ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art.2, co. 2

La norma prevede che il Ministro dell'interno richieda alle regioni Emilia-Romagna e Marche e alla provincia di Rimini il parere, da esprimere entro dieci giorni dalla richiesta, sulla nomina del commissario, anche al fine di individuare l'amministrazione che sosterrà, nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio, gli oneri connessi all'attività del commissario. Si prevede inoltre che gli enti coinvolti nell'attuazione del trasferimento - le regioni Marche ed Emilia-Romagna e le province di Pesaro e Urbino e di Rimini - provvedano ciascuno agli adempimenti di propria competenza e, nel caso di adempimenti che implicano il concorso di più enti, questi provvedano d'intesa tra loro e con il commissario, nel rispetto del principio di leale collaborazione. Gli strumenti per attuare tale collaborazione sono accordi, intese e atti congiunti. In ogni caso, il processo di trasferimento dovrà essere svolto nel rispetto di una serie di garanzie quali: la continuità nelle prestazioni e nell'erogazione dei servizi; la definizione dei profili successori (anche in relazione ai beni demaniali e patrimoniali e ai profili fiscali e finanziari): la piena

conoscibilità delle normative da applicare e delle procedure da seguire; l'assistenza ai cittadini, enti e imprese.

La disposizione richiama la necessità che le due province adottino le iniziative di competenza per realizzare il trasferimento dei comuni, prevedendo inoltre che, laddove debbano procedere in concorso, lo facciano d'intesa con il commissario.

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto il ristoro delle spese sostenute dal commissario in conseguenza degli adempimenti da svolgere di cui all'articolo1, saranno sostenute dalle Regioni interessate, con particolare riferimento alla Regione ricevente, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente nei propri bilanci.

Art. 2, co. 3

Il comma 3 specifica che anche i sindaci dei due comuni partecipano alle attività connesse al trasferimento, con poteri consultivi

La disposizione presenta, chiaramente, carattere ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art.2, co. 4

Il comma 4 stabilisce che gli adempimenti connessi al trasferimento devono essere completati dagli enti coinvolti (regioni e province) entro 180 giorni. Nel caso in cui entro tale termine il trasferimento non sia completato il commissario fissa un ulteriore termine, allo scadere del quale il commissario stesso provvede all'esecuzione degli adempimenti eventualmente mancanti. In ogni caso, il trasferimento dovra compiersi entro un anno dalla data dell'entrata in vigore della legge.

Le disposizioni in esame non recano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Con riferimento all'intervento del Commissario va osservato che tale attività sarà solo eventuale, quindi nel caso in cui si registreranno ritardi e rallentamenti nello svolgimento delle procedure di competenza degli enti territoriali coinvolti. In tale ipotesi gli oneri dell'attività del commissario, nel rispetto della clausola di invarianza inserita al successivo comma 8, saranno limitati alle mere spese di funzionamento e di missione da imputare agli ordinari stanziamenti dell'Amministrazione che, in ragione della propria inadempienza, dovesse dar causa all'intervento "sostitutivo". L'attuazione della disposizione è garantita nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente nei bilanci delle Amministrazioni interessate e comunque senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 2, co. 5

La norma chiarisce che i comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio, in conseguenza del trasferimento, cessano di far parte dei collegi uninominali Marche 06 - Pesaro (Camera) e Marche 01 Pesaro (Senato) ed entrano a far parte dei collegi uninominali Emilia-Romagna 15 - Rimini (Camera) ed Emilia-Romagna 01 - Rimini (Senato). Si tratta dei collegi uninominali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, indicati, rispettivamente, nelle tabelle A1 e B1 allegate al decreto legislativo n. 189 del 2017, emanato in attuazione della legge di riforma elettorale n. 165 del 2017.

La disposizione presenta, chiaramente, carattere ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 2, co.6

Il comma 6 stabilisce che gli atti e gli affari amministrativi pendenti, alla data di entrata in vigore della legge, presso organi dello Stato costituiti nell'ambito della provincia di Pesaro e Urbino o della regione Marche e relativi a cittadini e a enti compresi nel territorio dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio siano attribuiti alla competenza dei rispettivi organi e uffici costituiti nell'ambito della provincia di Rimini o della regione Emilia-Romagna.

La disposizione non reca nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica tenuto conto che, stabilendo il solo trasferimento della competenza tra gli uffici statali delle due province interessate, determinerà una compensazione tra i maggiori costi amministrativi ricadenti sugli uffici statali della provincia ricevente e i minori costi a vantaggio degli uffici statali della provincia cedente.

Art.2, co 7

Il comma 7 rinvia, per la rimodulazione dei trasferimenti erariali alle province, a quanto previsto in materia dal decreto-legge n. 2/2010. L'art. 4, comma 9-bis, del D.L. 2/2010, dispone che, in ordine alla determinazione dei trasferimenti erariali alle amministrazioni provinciali per gli anni 2010 e seguenti, nel caso di modificazioni delle circoscrizioni territoriali degli enti locali dovute al passaggio da una regione ad un'altra, l'attribuzione dei fondi spettanti avviene in proporzione al territorio e alla popolazione trasferita tra i diversi enti nonché ad altri parametri determinati in base ad una certificazione compensativa e condivisa a livello comunale e provinciale. In mancanza di comunicazione da parte degli enti interessati, sulla base dell'avvenuto accordo locale, la ripartizione dei fondi erogati dal Ministero dell'interno è disposta per il 50% in base alla popolazione residente e per il 50% in base al territorio, secondo i dati dell'ISTAT.

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e la sua attuazione è garantita nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Art.2, co.8

Il comma 8 reca la clausola di neutralità finanziaria, prevedendo che l'attuazione del provvedimento non comporti nuovi oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 3

Dispone che la legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La verifica della presente relazione tecnica. « Metanta di sensi e per gli effetti dell'art. 15°, comun 3, della legge 34 dicembre 2019, n. 196 ha avuto esito

[| NEGATIVO

⋉] POSECIVO

3 OLUG.2019